



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi".

Rep. atti n. 155/CU del 9 novembre 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 9 novembre 2023:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTA la nota protocollo DAGL n. 10054 del 26 ottobre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 24103, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione del fatto che il suddetto schema di decreto legislativo prevede, a decorrere da 1° gennaio 2024 e con efficacia limitata all'anno di imposta 2024, una modifica degli scaglioni di reddito cui ineriscono le aliquote IRPEF, di modo che, ai fini della tempestiva e regolare applicazione del nuovo quadro regolatorio, si rende necessario garantire adeguati tempi tecnici per l'aggiornamento delle procedure informatiche dei sostituti di imposta, nonché per l'allineamento ai mutati parametri dell'ordinamento normativo delle Regioni e degli enti locali;

VISTA la nota DAR n. 24148 del 27 ottobre 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il citato schema di decreto legislativo alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI, all'UPI e a tutte le amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 novembre 2023;

CONSIDERATO che, all'esito della predetta riunione tecnica, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto pervenire un documento contenente la riformulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in oggetto, acquisito al protocollo DAR n. 24531 del 3 novembre 2023 e diramato a tutte le amministrazioni interessate, in pari data, con nota DAR n. 24571;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, in data 3 novembre 2023, l'ANCI ha fatto pervenire un documento contenente osservazioni e richieste di modifica allo schema di decreto legislativo in argomento, acquisito al protocollo DAR n. 24545 e trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte, in pari data, con nota DAR n. 24572;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 9 novembre 2023 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, nei termini di cui al documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), in particolare condizionando l'intesa all'impegno del Governo a verificare una soluzione di intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome rispetto al minor gettito IRPEF delle risorse e, inoltre, chiedendo che, al fine di semplificare l'iter procedurale, ove le Regioni non approvino entro il 15 aprile alcun provvedimento, le aliquote regionali in vigore nel 2023 si intendano confermate per il solo 2024;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato alla conferma dell'assenso del Governo circa il recepimento di due proposte trattate nella riunione tecnica del 2 novembre, di cui la prima è rappresentata dal mantenimento per il 2024 dell'articolazione delle addizionali territoriali su quattro scaglioni di imponibile IRPEF, attualmente in vigore; e la seconda riguarda la definizione di un termine speciale per la determinazione dell'adeguamento delle aliquote dell'addizionale IRPEF comunale, comparandolo a quello del 15 aprile 2024, già indicato dallo schema di decreto in esame per l'addizionale regionale;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha accolto le richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI, precisando che il relativo esame sarà affrontato nel corso dell'iter parlamentare;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

7 NOVEMBRE 2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/171/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO DI RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ALTRE MISURE IN TEMA DI IMPOSTE SUI
REDDITI”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa su questo schema di decreto legislativo in quanto recante contenuti che hanno riflessi finanziari sui bilanci degli enti territoriali, così come previsto al comma 2, dell’articolo 1 della legge 111/2023 “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”.

Si evidenzia che nelle premesse dello schema di decreto **non è richiamato il principio della legge 111/2023, art.2, c.1, lett.g):**

“g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge, in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

.....
6) all’opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell’adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

(Legge 42/2009 art. 2 , c.2, lett.t)

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all’articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione



di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

L'applicazione dell'articolo 3 determina una perdita di entrate per le Regioni e le Province autonome ben superiore a quella quantificata, in quanto la rimodulazione degli scaglioni incide sul gettito della manovrabilità fiscale regionale in alcuni casi precludendo l'equilibrio di bilancio perché anche azionando al massimo le aliquote delle addizionali non si manterrebbe invarianza di risorse.

La predetta criticità assume maggior rilievo anche alla luce della manovra di finanza pubblica che prevede un contributo a carico delle Regioni a statuto ordinario di 350 milioni di euro annui per gli anni 2024 – 2028.

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono peraltro gli articoli 1 e 2 del decreto che determinano una significativa perdita di gettito da compartecipazione all'IRPEF, che andrebbe ad aggiungersi alla perdita di gettito, pari a circa 840 milioni di euro, non compensata dallo Stato a decorrere dal 2025 derivante dalla revisione della disciplina Irpef entrata in vigore dal 2022.

Queste sottolineature rafforzano la necessità che occorre individuare adeguate coperture finanziarie per garantire la salvaguardia dei gettiti regionali a legislazione vigente.

La neutralità finanziaria della riforma ribadita più volte nel testo della legge 111/2023 per il bilancio dello Stato, deve valere anche per tutti gli enti territoriali quindi anche per le Regioni e le Province autonome soprattutto alla luce dell'art.19, c.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*"1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali."*).

Questo schema di d.lgs. obbliga gli enti territoriali ad aumentare la pressione fiscale per salvaguardare gli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012 e dal d.lgs. 118/2011 e i servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: lo spirito stesso della Riforma verrebbe vanificato.

Poiché la riforma presentata ha valore solo per il 2024, in assenza di neutralità finanziaria dello schema di decreto legislativo, in subordine, si chiede per le Regioni e le Province autonome che, per l'esercizio 2024, possano essere applicati gli scaglioni IRPEF previsti nel 2023.

Inoltre, per quanto riguarda le minori compartecipazioni all'Irpef delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome derivanti dall'applicazione del decreto si chiede vengano previste idonee coperture o direttamente nel testo del decreto legislativo o in subordine nell'ambito della manovra di bilancio dello Stato 2024-2026 evidenziando che l'articolo 23, comma 2, della legge 111/2023 prevede che *"nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*.



2



Si prende atto della riformulazione dell'articolo 3 (prot. DAR n. 24531 del 3 novembre 2023) così come richiesto dalle Regioni e dalle Province autonome. Si propone al fine di semplificare l'iter procedurale che ove le Regioni non approvino entro il 15 aprile alcun provvedimento le aliquote regionali in vigore nel 2023 si intendono confermate per il solo 2024.

Si propone intesa condizionata all'impegno del Governo a verificare una soluzione di intesa con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome rispetto al minor gettito IRPEF delle risorse.

Roma, 9 novembre 2023



3

